



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*

## **ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

(D.P.R 263/2012)

\*\*\*\*

## **LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO**

(Art.11, comma 10, D.P.R 263/2012)

## INDICE

### § 1. PREMESSA

### § 2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

### § 3. ASSETTO ORGANIZZATIVO

*3.1 Identità dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti*

*3.2 Il patto formativo individuale*

*3.3 La Commissione*

*3.4 I gruppi di livello*

*3.5 La progettazione dei percorsi per unità di apprendimento*

*3.6 Percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena*

*3.7 Gestione e funzionamento*

*3.8 Risorse umane , finanziarie e strumentali*

### § 4. ASSETTO DIDATTICO

*4.1 Percorsi di istruzione di primo livello*

*4.2 Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana*

*4.3 Percorsi di istruzione di secondo livello*

### § 5. STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ

*5.1 Accoglienza e orientamento*

*5.2 Riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso*

*5.3 Fruizione a distanza*

### ALLEGATI

**ALLEGATI A - Percorsi di istruzione di primo livello**

*A.1 Percorsi di istruzione di primo livello – primo periodo didattico*

*A.2 Percorsi di istruzione di primo livello – secondo periodo didattico*

*A.3 Tabella 1 - Quadri orari dei Percorsi di istruzione di primo livello*

**ALLEGATI B - Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana**

*B.1 Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana*

*B.2 Percorsi di istruzione di primo livello - articolazione dell'orario complessivo*

**ALLEGATO C - Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all' art. 3 del DPR 179/2011**

**ALLEGATI D – percorsi di istruzione di secondo livello – articolazione dell'orario complessivo**

*D.1 Tabella 2 - Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico – settore Economico.*

*D.2 Tabella 3 - Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico – settore Tecnologico.*

*D.3 Tabella 4 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Tecnici – settore Tecnologico.*

*D.4 Tabella 5 - Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali – settore Servizi*

*D.5 Tabella 6 - Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali – settore Industria e Artigianato.*

*D.6 Tabella 7 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali – settore Servizi.*

*D.7 Tabella 8 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali – settore Industria e Artigianato.*

*D.8 Tabella 9 - Quadri orari degli indirizzi Licei Artistici.*

### **4.3 PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO**

I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.

I percorsi di istruzione di secondo livello si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; si riferiscono ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste dai suddetti regolamenti, secondo i criteri di seguito riportati.

I percorsi di istruzione di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati.

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati: a) primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente; b) secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente; c) terzo periodo didattico finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.

I periodi didattici di cui ai punti a, b, c, si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste rispettivamente per il primo biennio, il secondo biennio e l'ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali e hanno rispettivamente un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

I percorsi di istruzione artistica sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui all'art. 4, comma 3 del **REGOLAMENTO**, l'orario complessivo di cui all'art.4, comma 5 e i criteri generali di cui all'art. 4, comma 9.

La frequenza del primo periodo didattico del secondo livello consente l'acquisizione dei saperi e delle competenza previste dai curricula relativi al primo biennio degli istituti di istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica, utile anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), finalizzato all'assolvimento del diritto-dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

L'adattamento dei percorsi di secondo livello ai piani di studio di cui ai DDPPRR 87, 88 e 89/2010, come previsto dall'art. 11, comma 10 del **REGOLAMENTO** risponde ai seguenti criteri :

- riduzione al 70% delle ore del primo biennio, del secondo biennio e dell'ultimo anno, con arrotondamento del risultato ottenuto ad un numero divisibile per 33 al fine di ottenere una quota oraria settimanale utilizzabile per la formazione delle cattedre;
- la riduzione al 70% del monte ore del curricolo non comporta la riduzione al 70% di tutte le discipline in quanto, nei corsi serali, "Scienze motorie e sportive" non è disciplina curricolare e, pertanto, si rendono possibili arrotondamenti al valore superiore pressoché per tutte le discipline o comunque per quelle che presentano una maggiore esigenza di spazio orario per il consolidamento delle competenze;
- compensazioni orarie tra il secondo biennio e l'ultimo anno (l'ultimo anno presenta di norma un numero di ore del 50% rispetto al secondo biennio e, nel caso di quote orarie settimanali di due ore, non consente una riduzione di senso); in particolare, tali compensazioni sono necessarie negli indirizzi con notevole frammentazione disciplinare;
- mantenimento dello stesso quadro orario per attività e insegnamenti generali comuni degli istituti tecnici settore Economico e settore Tecnologico, come previsto dal riordino;
- minori riduzioni per le discipline presenti in un unico anno del primo o del secondo biennio per non compromettere la qualità formativa della disciplina;

- nell'Istruzione tecnica, settore Economico, e nell'Istruzione professionale, settore Servizi, indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" sono state riunite in unica disciplina "Scienze integrate (Fisica)" e "Scienze integrate (Chimica)" per assicurare un insegnamento unitario senza frammentazioni disciplinari e, nei professionali, un indispensabile numero di ore ai tre laboratori di servizi enogastronomici;
- mancata riduzione per le discipline presenti in un unico anno con due ore settimanali; (esempio: ind. "Servizi socio-sanitari" disciplina "Elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche" "Educazione musicale")
- necessità di mantenere uniti gli insegnamenti di storia e filosofia nell'ultimo anno dei Licei artistici per non assegnare a una delle due discipline una sola ora settimanale;
- inserimento nei Licei artistici della disciplina "Storia dell'arte" tra le discipline di indirizzo pur essendo comune a tutti gli indirizzi.

I quadri orari di riferimento sono riportati nelle tabelle di seguito elencate che fanno parte integrante del presente provvedimento (All. D):

- Tabella 2 - Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico – settore Economico.
- Tabella 3 - Quadri orari degli indirizzi Istituto Tecnico – settore Tecnologico.
- Tabella 4 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Tecnici – settore Tecnologico.
- Tabella 5 - Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali – settore Servizi.
- Tabella 6 - Quadri orari degli indirizzi Istituti Professionali – settore Industria e Artigianato.
- Tabella 7 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali – settore Servizi.
- Tabella 8 - Quadri orari Opzioni indirizzi/articolazioni Istituti Professionali – settore Industria e Artigianato.
- Tabella 9 - Quadri orari degli indirizzi Licei Artistici.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle scuole, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo periodo didattico e del complesso del secondo e del terzo periodo didattico, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per i percorsi di Liceo artistico tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo periodo didattico, al 30% nel secondo periodo didattico e al 20% nel terzo periodo didattico, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei tre periodi didattici e che non possono essere soppresse le discipline previste nel terzo periodo didattico nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.

Al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), in particolare, l'avvio del primo e del secondo periodo didattico, anche per i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero minimo di alunni definito con l'annuale decreto interministeriale di cui all'art. 9 del *REGOLAMENTO*, purché si adottino assetti didattico - organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane mediante:

- a. *l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica per le discipline comuni: "Lingua e letteratura italiana", "Lingua inglese", "Storia", "Matematica" per il primo, secondo e terzo periodo didattico e altre eventuali discipline comuni;*
- b. *l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione tecnica per "Diritto ed economia", "Scienze integrate (Fisica)", "Scienze integrate (Chimica)", "Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica", "Tecnologie informatiche" per il primo periodo didattico;*
- c. *l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione professionale per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio;*
- d. *l'aggregazione di studenti di indirizzi diversi di liceo artistico per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio, del secondo biennio e dell'ultimo anno;*
- e. *l'aggregazione di studenti della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica, di diversi indirizzi, articolazioni e opzioni per unità di apprendimento comuni alle discipline dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.*

L'adozione dei suddetti assetti didattico – organizzativi, che non deve comportare esuberanti di personale, si realizza senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **§5. STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ**

Di seguito vengono indicati i criteri generali e le modalità per la definizione degli strumenti di flessibilità di cui all'art. 4, comma 9. In ogni caso, l'utilizzo di tali strumenti, che deve tener conto della specificità dell'istruzione in carcere, non può comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

### **5.1 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO**

Il percorso che conduce alla definizione del Patto Formativo Individuale, di cui al punto 3.2, si svolge nell'ambito delle *attività di accoglienza e orientamento*, di cui all'art. 4, *comma 9*, lett. d) del **REGOLAMENTO**.

Nell'ambito di tali attività – da tenere distinte da quelle previste all'interno delle “misure di sistema” di cui al punto 3.1.2 – , possono essere realizzate ulteriori attività propedeutiche alla definizione del Patto, finalizzate tra l'altro al rinforzo e/o alla messa a livello, e attività di manutenzione ed implementazione dello stesso in misura, comunque, non superiore a quella prevista dall'art. 4, *comma 9*, lett. d) del **REGOLAMENTO**.

La partecipazione dell'adulto alla definizione del Patto equivale alla frequenza di una parte del periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione in misura, comunque, non superiore al 10% del periodo didattico medesimo, relativa agli assi dei percorsi di primo livello, agli ambiti dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, alle attività e insegnamenti dei percorsi di secondo livello individuati nell'ambito delle rispettive programmazioni collegiali.

Il Patto viene definito ad esito del percorso di riconoscimento dei crediti - articolato nelle tre fasi di identificazione, valutazione, attestazione - di cui al successivo punto 5.2.

### **5.2 RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO**

In coerenza con le indicazioni europee contenute nella *Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale ed informale*, tenuto conto di quanto previsto dal D.leg.vo 16 gennaio 2013, n. 13, la Commissione attiva – su richiesta dell'adulto - un percorso di riconoscimento dei crediti articolato in tre fasi: identificazione, valutazione, attestazione.

**Identificazione:** fase finalizzata all'*individuazione e messa in trasparenza* delle competenze degli adulti comunque acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione. In questa fase, la Commissione, acquisita la domanda di iscrizione, supporta l'adulto "*nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento*" anche mediante l'utilizzo di dispositivi di documentazione della storia personale e professionale. Al riguardo, appare opportuno la predisposizione da parte della Commissione di adeguati dispositivi di documentazione coerenti con gli strumenti di trasparenza già adottati in sede europea, quali quelli definiti nell'ambito della decisione Europass. In tale contesto, assume particolare significato la predisposizione per ciascun adulto di un libretto personale (dossier personale per l'IDA) che consenta, tra l'altro, la raccolta di titoli di studio, attestati, certificazioni, dichiarazioni e ogni altra "evidenza utile". A tal fine, risulta necessario l'utilizzo di strumenti di esplorazione tra i quali

l'intervista impostata secondo un approccio biografico. In questa fase la Commissione può individuare un docente – facente parte della Commissione stessa – a cui affidare il compito di accompagnare e sostenere l'adulto nel processo di individuazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale e nella composizione del dossier personale. Fermo restando i criteri generali di cui alle presenti Linee guida ciascuna Commissione individua modalità organizzative e di funzionamento che tengano anche conto del contesto territoriale di riferimento.

**Valutazione:** fase finalizzata all'*accertamento del possesso* delle competenze degli adulti comunque acquisite nell'apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione. In questa fase la Commissione procede - insieme con l'adulto - all'accertamento del possesso delle competenze già acquisite dall'adulto ai fini della successiva attestazione. Nel caso di competenze acquisite nell'apprendimento formale, costituiscono "evidenze utili" quelle rilasciate nei sistemi indicati nel comma 52, dell'art. 4, della L.92/2012. Nel caso di competenze acquisite nell'apprendimento non formale ed informale questa fase implica l'adozione di *specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei* a comprovare le competenze effettivamente possedute coerenti anche con quelle predisposte dall'INVALSI nell'ambito dei progetti RICREARE e SAPA diffusione ai fini di quanto previsto dall'art.10, comma 2 del **REGOLAMENTO**. In ogni caso, questa fase deve esser svolta in modo da assicurare equità, trasparenza, collegialità e oggettività.

**Attestazione:** fase finalizzata al rilascio del *certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso*, standardizzato secondo i criteri di seguito riportati; in questa fase la Commissione certifica il possesso delle competenze, individuate e valutate nelle fasi precedenti, e le riconosce – secondo le modalità e nei limiti precedentemente da essa stabiliti - come crediti riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione; in coerenza con quanto previsto dal d.leg.vo 13/13, il *certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso* - che ha carattere pubblico – contiene i seguenti elementi minimi: a) i dati dell'ente pubblico titolare (MIUR) e dell'ente titolato (CPIA); b) i dati anagrafici dell'adulto; c) le competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione, riconosciute come crediti; d) le modalità di accertamento per ciascuna delle competenze riconosciute come crediti; e) la firma della Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e, per l'adulto iscritto ad uno dei periodi didattici dei percorsi di secondo livello, anche del dirigente scolastico della istituzione scolastica dove è incardinato il percorso di secondo livello; f) data e numero di registrazione.

In esito alle fasi su indicate viene definito il *Patto formativo Individuale (Patto)* di cui al precedente punto 3.2.

### **5.3 FRUIZIONE A DISTANZA**

La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati nel **REGOLAMENTO**; il nuovo sistema di istruzione degli adulti, infatti, prevede che l'adulto possa fruire a distanza una parte del periodo didattico del percorso richiesto all'atto dell'iscrizione, in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo didattico medesimo.



La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, sia nella possibilità di accedere a materiali didattici diversificati, sia nella misura in cui va incontro a particolari necessità dell'utenza, impossibilitata a raggiungere la sede di svolgimento delle attività didattiche per motivazioni geografiche o temporali.

La fruizione a distanza, inoltre, contribuisce allo sviluppo della "competenza digitale", riconosciuta fra le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006. Lo sviluppo di competenze nell'uso delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione, contrasta, fra l'altro, quel divario digitale che può rivelarsi nuova causa di disagio e impedire una reale inclusione sociale e l'esercizio della cittadinanza attiva.

Ai fini del **REGOLAMENTO** per fruizione a distanza si intende l'erogazione e la fruizione di unità di apprendimento (o parti di esse) in cui si articolano i percorsi di istruzione di cui all'art. 4, *comma 1* del **REGOLAMENTO** mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A tal fine le istituzioni scolastiche sedi dei percorsi di cui all'art. 4 del **REGOLAMENTO** provvedono alla:

- a. ricognizione delle risorse interne ed esterne alla *Rete Territoriale di Servizio* (tecnologiche, didattiche, professionali, ecc..) anche ai fini della condivisione di infrastrutture tecnologiche e materiali utili alla fruizione a distanza;
- b. scelta del modello di fruizione a distanza più adeguato alle risorse individuate, al contesto e al tipo di utenza, ivi comprese le modalità di autovalutazione da parte dell'adulto del proprio processo di apprendimento;
- c. progettazione per unità di apprendimento dei percorsi medesimi sulla base dei criteri precedentemente indicati (cfr. 1.13) individuando quelle da erogare e fruire a distanza, in tutto o in parte;
- d. predisposizione di strumenti e modalità di verifica dell'autenticità dell'utente e attestazione di effettiva fruizione a distanza da parte dell'adulto secondo quanto previsto dal Patto formativo individuale.

In ogni caso, la fruizione a distanza, **pur nella diversificazione flessibile delle forme di attuazione**, si svolge secondo *specifiche tecniche e tecnologiche* definite dai Centri per l'istruzione degli adulti ad esito delle attività di cui all'art.6 del DPR275/99, tenuto conto anche delle indicazioni di cui al D.M. 17 aprile 2003, e relativo allegato tecnico, opportunamente adattate, ma tali comunque da:

- a. privilegiare gli aspetti relativi alla multimedialità, all'interattività, all'adattività delle risorse;
- b. avvalersi di un impianto teso a favorire lo sviluppo di un modello sostenibile da un punto di vista sociale, ambientale, economico, istituzionale;
- c. consentire la personalizzazione del percorso di istruzione all'interno di comunità di apprendimento anche virtuali;
- d. garantire la tutela dei dati personali, tramite l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La fruizione a distanza costituisce regolare frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei limiti di cui all'art. 4, comma 9, lett. c) del **REGOLAMENTO**, fermo restando che le verifiche riguardanti le valutazioni periodiche e finali sono svolte in presenza presso le istituzioni scolastiche

che realizzano i percorsi di istruzione degli adulti di cui all'art. 4 del **REGOLAMENTO**, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto di cui all'art. 6, comma 7 del **REGOLAMENTO**.

Fermo restando quanto sopra, qualora – a fronte di documentate necessità - la fruizione a distanza preveda lo svolgimento di attività sincrone (conferenza online video) fra docente presente nelle sedi (associate e/o operative) dei CPIA e gruppi di livello presenti nelle aule a distanza, denominate AGORA' (**A**mbiente interattivo per la **G**estione dell'**O**fferta formativa **R**ivolta agli **A**dulti) individuate all'uopo nell'ambito di specifici accordi con Università e/o enti locali e/o altri soggetti pubblici e privati, la quota oraria di cui all'art. 4, comma 9, lett. c) del **REGOLAMENTO** può essere incrementata, fermo restando che l'identificazione e la presenza dell'adulto nell' AGORA' siano debitamente registrate secondo le modalità previste dai suddetti accordi. In ogni caso, questa tipologia deve prevedere anche attività in presenza all'inizio del percorso per lo svolgimento delle attività di accoglienza e orientamento e la definizione del patto formativo individuale; durante il percorso, per lo svolgimento di attività di consolidamento e delle verifiche ai fini delle valutazioni periodiche; al termine del percorso, per lo svolgimento delle verifiche ai fini delle valutazioni finali.